



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5463 del 2015, proposto da:

Piergiorgio Mazzuoccolo, Giuseppe Piccirillo, Giancarlo L'Arco, rappresentati e difesi dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso Massimiliano Marsili in Roma, viale dei Parioli, 44;

contro

Comune di Macerata Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Costagliola, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34; Andrea De Filippo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ceceri, Giuseppe Pacifico, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

nei confronti di

Pasquale Di Biasio, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Roma, Via Terenzio, 7 c/o R.

Titomanlio; Consorzio Idrico Terra di Lavoro;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01112/2015, resa tra le parti, concernente

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Macerata Campania e di Pasquale Di Biasio e di Andrea De Filippo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Egidio Lamberti, Michele Costagliola, Egidio Lamberti su delega dell'avvocato Giuseppe Ceceri, Luigi Maria D'Angiolella,;

Rilevato che allo stato non si ravvisa alcun pregiudizio conseguente all'esecuzione dell'atto impugnato che giustifichi l'interruzione del *continuum* dell'attività del Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•